

RINNOVO CONVENZIONE

| TESTO IN VIGORE | PROPOSTA DI MODIFICA |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">TITOLO I - ISTITUZIONE</p> <p style="text-align: center;">CAPO I - Ambito Territoriale Ottimale</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Enti Locali partecipanti)</i></p> <p>E' individuato, per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato come definito dalla Legge n° 36/94, l'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino" i cui confini e gli Enti locali che lo costituiscono sono definiti dalla Legge Regionale n° 13 del 20 gennaio 1997.</p> <p>Partecipano all'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino", nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. 13/97, i Comuni ricompresi nell'elenco A allegato alla presente convenzione, le Province di Alessandria e di Asti, le Comunità Montane Valli Curone Grue e Ossona, Valli Borbera e Spinti, Alta Val Lemme e Alto Ovadese, Alta Valle Orba Erro e Bormida di Spigno, Langa Astigiana - Val Bormida.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Modifica dell'ambito territoriale ottimale)</i></p> <p>Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, modifichi i confini dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino", includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza.</p> <p>Le quote di rappresentanza dei singoli Enti locali partecipanti all'Ambito e le perimetrazioni delle Aree Territoriali Omogenee interessate dalle suddette modificazioni sono rideterminate ed approvate dall'Autorità d'Ambito con votazione unanime, tenuto conto delle variazioni intervenute.</p> <p>I Comuni subentranti dovranno approvare la convenzione nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.</p> <p>Il Presidente dell'Autorità d'Ambito è autorizzato a sottoscrivere la convenzione di adesione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione)</i></p> <p>Tra gli Enti locali costituenti l' A.T.O. n° 6 "Alessandrino", ai sensi e per gli effetti del Capo II della legge n° 36/1994 ed in attuazione della L.R. n° 13/97, si stipula la presente convenzione di cooperazione al fine di esercitare in forma associata le funzioni relative al Servizio Idrico Integrato</p> | <p style="text-align: center;">Art. 1 – Ambito territoriale ottimale</p> <p>1.1 E' individuato l'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino" (ATO 6) in conformità alla l.r. 13/1997 e come delimitato nel suo allegato A, per l'organizzazione del servizio idrico integrato.</p> <p>1.2 La modifica dei confini dell'ATO 6, con inclusione o esclusione di Enti locali, comporta corrispondente rideterminazione, approvata con deliberazione dell'Ente di governo dell'ATO (Egato6), delle quote di rappresentanza di cui al successivo art. 5 e della perimetrazione delle Aree Territoriali Omogenee di cui al successivo art. 6 interessate dalle variazioni.</p> <p>1.3 I nuovi Comuni inclusi nell'ATO 6 saranno tenuti ad approvare e sottoscrivere la presente Convenzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 – Enti locali partecipanti</p> <p>2.1 Partecipano all'ATO 6, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi regionali 13/97 e 7/2012, i Comuni ricompresi nell' allegato A alla presente Convenzione, le Province di Alessandria e di Asti, le Unioni Montane 'Alto Monferrato Aleramico', 'dal Tobbio al Colma', 'Langa Astigiana Val Bormida', 'Terre Alte', tra Langa e Monferrato', 'Suol d'Aleramo', 'Val Lemme', 'Valli Curone Grue Ossona', 'Valli Borbera e Spinti'.</p> <p>2.2 Gli enti di cui al punto precedente partecipano alla costituzione dell'Egato6.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 - Oggetto</p> <p>3.1 In conformità alla parte terza del D.lgs. 152/2006 ed alle leggi regionali 13/97 e 7/2012 la presente Convenzione costituisce lo strumento per l'esercizio in forma associata, attraverso l'Egato6, delle funzioni relative al Servizio idrico integrato,</p> |

| | |
|--|---|
| <p>costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta, collettamento e di depurazione delle acque reflue.</p> <p>In particolare, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi della pianificazione Regionale e di Bacino, l'espletamento di tali funzioni sarà finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <p>a) gestione all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e con il vincolo della reciprocità di impegni;</p> <p>b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;</p> <p>c) protezione e tutela delle risorse idriche, nonché la loro utilizzazione ottimale e compatibile in un'ottica di rinnovabilità della risorsa;</p> <p>d) salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;</p> <p>e) unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;</p> <p>f) la tutela di situazioni di disagio da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;</p> <p>g) definizione e attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;</p> <p>h) valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d'Ambito, mediante forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i diversi soggetti.</p> | <p>3.2 In particolare, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi della pianificazione sovraordinata, l'espletamento di tali funzioni sarà finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <p>a) gestione all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;</p> <p>b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;</p> <p>c) protezione e tutela delle risorse idriche, nonché loro utilizzazione ottimale e compatibile in un'ottica di rinnovabilità;</p> <p>d) valorizzazione e tutela della qualità delle falde;</p> <p>e) salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;</p> <p>f) unitarietà del regime tariffario nell'ATO 6 definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;</p> <p>g) tutela di situazioni di disagio da attuare anche attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;</p> <p>h) definizione e attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;</p> <p>i) valorizzazione, compatibilmente con la normativa di settore, del patrimonio gestionale pubblico esistente sul territorio d'ambito, mediante forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o integrazione tra i diversi soggetti;</p> <p>l) salvaguardia e valorizzazione del bene pubblico "acqua" nel rispetto delle aspettative delle generazioni future;</p> |
|--|---|

In questo quadro compete agli Enti locali convenzionati, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge Regionale e dalla presente convenzione:

a) la definizione quali-quantitativa del livello del Servizio Idrico da perseguirsi mediante l'approvazione e l'aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture idriche e del relativo piano finanziario;

b) la definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;

c) la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994, nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari;

d) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio Idrico Integrato;

e) l'attività di controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori ai fini della corretta applicazione della tariffa e la tutela degli interessi degli utenti.

Art. 4

(Durata e modificazioni della convenzione)

Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni venti a partire dalla data di sottoscrizione.

La presente convenzione è prorogata alla sua scadenza qualora entro il suddetto termine ne sia stata disposta la sua prosecuzione mediante apposita deliberazione di tutti gli Enti Locali partecipanti.

3.3 Compete quindi all'Egato6:

a) la definizione quali-quantitativa del livello del Servizio Idrico da perseguire mediante l'approvazione e l'aggiornamento del Programma degli Interventi e del relativo Piano economico-finanziario;

b) la definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente;

c) la determinazione della proposta tariffaria del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 154 del D.lgs. 152/2006 e di cui alle disposizioni in materia dell'Autorità nazionale, nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari;

d) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio Idrico Integrato;

e) l'attività di controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'Autorità di settore competente, ai fini della corretta applicazione della tariffa e della tutela degli interessi degli utenti.

Art. 4 - Durata e modificazioni della Convenzione

4.1 La durata della Convenzione è stabilita in anni venticinque a decorrere dalla data della seconda sottoscrizione.

4.2 La Convenzione è prorogata alla sua scadenza qualora entro il suddetto termine ne sia stata disposta la sua prosecuzione mediante deliberazione di tutti gli Enti locali partecipanti.

4.3 E' in ogni caso prorogata per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione sino alla stipulazione della nuova Convenzione, semprechè alla scadenza di cui al punto 4.1 permanga l'obbligatoria partecipazione all'Egato6 ovvero sino alla costituzione dell'eventuale diverso soggetto previsto dalla normativa a tale momento vigente.

| | |
|---|---|
| <p>Modificazioni e/o aggiornamenti della convenzione possono sempre essere richiesti dagli Enti locali partecipanti, e sono approvati con le stesse modalità di approvazione di cui alla presente convenzione.</p> <p>Interventi modificativi della normativa nazionale e/o regionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione comportano adeguamento automatico della medesima. Le intervenute modificazioni, recepite dall'Autorità d'Ambito, sono comunicate agli Enti locali convenzionati per opportuna informazione.</p> <p>CAPO II - Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle C.M. e delle Provincie</p> <p>Art. 5 <i>(Conferenza)</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/97 le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, come definite dal precedente art. 3, sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane dei Presidenti delle Provincie, o loro rispettivi delegati, di seguito denominata Autorità d'Ambito, costituita con le modalità di rappresentanza disciplinate al successivo art. 6.</p> <p>Art. 6 <i>(Rappresentanza)</i></p> <p>Gli Enti locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 - "Alessandrino", sono rappresentati nell'Autorità d'Ambito di cui al successivo art. 8 nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. n° 13/97.</p> <p>Le quote sono determinate riservando ai Comuni, montani e non montani dell'Ambito il 75% della rappresentanza espressa per metà in base alla popolazione residente e per l'altra metà in base alla superficie territoriale; alle Province è riservato il 25% delle quote determinate parimenti per metà in base alla popolazione residente e per la restante metà in base alla superficie territoriale. I valori assoluti ottenuti così come sopra descritto, fino alla quarta cifra decimale, sono moltiplicati per 10.000; le quote complessivamente sommate ammontano a 1.000.000.</p> | <p>4.4 Modificazioni e/o aggiornamenti della Convenzione possono essere approvate dall'Egato6, anche su richiesta degli Enti locali partecipanti che rappresentino almeno il 30% delle quote di rappresentanza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di modifiche sostanziali, con la maggioranza di cui al successivo art. 7.8 espressa previa deliberazione degli organi consiliari degli Enti; - in caso di modifiche non sostanziali e/o di meri aggiornamenti con la maggioranza di cui al successivo art. 7.8. <p>4.5 Sopravvenute disposizioni di legge nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione comportano suo adeguamento automatico; di tali adeguamenti, recepiti dall'Egato6, è data dallo stesso comunicazione agli Enti convenzionati.</p> <p>Art. 5- Egato6</p> <p>5.1 L'Egato6 è costituito dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Unioni Montane, come rappresentati ai sensi del successivo art. 6, dei Presidenti delle Unioni Montane, dei Presidenti delle Province, o loro delegati.</p> <p>5.2 Le quote di rappresentanza degli Enti locali dell'ATO, espressa per metà in base alla popolazione residente e per l'altra metà in base alla superficie territoriale, nell'Egato6 sono determinate riservando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai Comuni, montani e non montani, il 75%; - alle Province il 25%. <p>I valori assoluti così ottenuti, fino alla quarta cifra decimale, sono moltiplicati per 10.000 e le quote complessivamente sommate ammontano a 1.000.000.</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>La rappresentanza delle Comunità Montane è data dalla somma delle rappresentanze dei singoli comuni che la compongono.</p> <p>Le quote unitarie vengono rielaborate come sopra specificato in base alle intervenute variazioni demografiche (rilevazioni ISTAT); le modificazioni, approvate dall'Autorità d'Ambito, comportano adeguamento automatico delle quote di rappresentanza.</p> <p>Le quote di rappresentanza per la prima costituzione dell'Ambito sono quelle stabilite nell'elenco B allegato alla presente convenzione (dati ISTAT 1994).</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Aree Territoriali Omogenee)</i></p> <p>I Comuni non appartenenti alle Comunità Montane, costituiscono Aree Territoriali Omogenee individuate nell'Allegato C alla presente convenzione.</p> <p>Possono essere istituite nuove Aree Territoriali Omogenee e/o essere modificate le esistenti su motivate istanze dei Comuni, previo conforme parere degli altri Comuni ricompresi nelle Aree oggetto di modificazioni, nonché unanime decisione dell'Autorità d'Ambito che successivamente adotta i necessari provvedimenti conseguenti circa le rappresentanze aggregate. Le intervenute modificazioni costituiscono variazione dell'allegato C.</p> <p>I Sindaci dei Comuni costituenti Aree Territoriali Omogenee o loro delegati si riuniscono in assemblea per nominare, tra gli stessi, il proprio rappresentante nell'Autorità d'Ambito.</p> <p>Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Assemblea delle Aree Territoriali Omogenee l'eventuale conferimento di delega disposta dai Sindaci deve essere di tipo permanente e può essere revocata solo al venir meno del rapporto fiduciario tipico tra delegante e delegato.</p> <p>La nomina a rappresentante dell'Area Territoriale Omogenea nell'Autorità d'Ambito deve avvenire secondo modalità che garantiscano equamente tutte le realtà territoriali, e comunque, in caso di disaccordo, si applicano le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 della presente convenzione, in quanto compatibili.</p> <p>Il rappresentante dell'Area Territoriale Omogenea è responsabile direttamente nei confronti dell'Assemblea alla quale rende periodicamente conto del proprio mandato.</p> | <p>5.3 La rappresentanza delle Unioni Montane è data dalla somma delle rappresentanze dei Comuni che le compongono.</p> <p>5.4 Con deliberazione dell'Egato6 le quote sono rideterminate secondo gli stessi criteri in relazione alle variazioni demografiche rilevate dall'ISTAT.</p> <p>5.5 Le quote di rappresentanza sono indicate nell'allegato B alla presente Convenzione.</p> <p>Art. 6 - Aree Territoriali Omogenee e Unioni Montane</p> <p>6.1 I Comuni non appartenenti alle Unioni Montane costituiscono le Aree Territoriali Omogenee individuate nell'allegato C alla presente Convenzione, che indica anche il Comune centro-zona.</p> <p>6.2 Possono essere istituite nuove Aree Territoriali Omogenee e/o modificate le esistenti su motivata istanza dei Comuni interessati, previa deliberazione dell'Egato6, che dispone i conseguenti provvedimenti relativi alle rappresentanze aggregate e l'aggiornamento dell'allegato C.</p> <p>6.3 I Sindaci dei Comuni costituenti Aree Territoriali Omogenee o loro delegati si riuniscono in assemblea per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il proprio Regolamento di funzionamento; - nominare, tra gli stessi, il proprio rappresentante nell'Egato6 - assumere le determinazioni di cui al successivo punto 6.7. <p>6.4 Il Regolamento di funzionamento disciplina, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di nomina del rappresentante nell'Egato6 secondo criteri idonei a garantire in misura massima possibile la rappresentanza di tutti gli Enti, ovvero secondo le modalità di cui al successivo art. 7 in quanto compatibili; - i rapporti tra il rappresentante dell'Area e l'Assemblea dell'Area stessa; <p>6.5 Il rappresentante dell'Area Territoriale Omogenea è responsabile direttamente nei confronti della relativa Assemblea alla quale rende periodicamente conto del proprio</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>Le Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee e le Comunità Montane elaborano proposte ed esprimono pareri circa l'organizzazione del servizio idrico integrato; in particolare, per il territorio di competenza, esprimono parere circa quanto indicato all'art. 5 comma 2 della L.R. n° 13/97; il loro rappresentante nell'Autorità d'Ambito è vincolato nel suo mandato alle suddette decisioni.</p> <p>L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Sindaco del comune centro-zona che, se non altrimenti disposto, funge da Presidente; l'Assemblea è altresì convocata qualora ne faccia richiesta uno o più Sindaci rappresentanti 1/20 della quota di rappresentanza o degli Enti locali costituenti l'Area Territoriale Omogenea.</p> <p>La prima riunione per la nomina del rappresentante nell'Autorità d'Ambito è disposta dal Sindaco del Comune centro zona entro un mese dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, decorso inutilmente tale termine la convocazione è effettuata dal Presidente della Provincia di Alessandria.</p> <p>L'Assemblea dei Sindaci dell'Area Territoriale Omogenea approva, entro sei mesi dalla sua costituzione, un proprio Regolamento di funzionamento, disciplinante tra l'altro i rapporti tra il rappresentante dell'Area e l'Assemblea dell'Area stessa.</p> <p>Le riunioni dell' Assemblea dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee si tengono presso il Comune centro-zona, salvo diversa indicazione del Regolamento.</p> <p>Nelle more di approvazione del suddetto Regolamento il rappresentante nell'Autorità d'Ambito consulta, almeno due volte all'anno, i Sindaci dei Comuni costituenti l'Area Territoriale Omogenea, utilizzando le forme disciplinate dall'art. 14 della Legge 241/90. In modo analogo il rappresentante delle Comunità Montane consulta i Sindaci dei Comuni ricompresi nelle stesse, ove già non siano previste e regolamentate apposite ed idonee forme di consultazione nei rispettivi statuti.</p> <p>L'Autorità d'Ambito, tramite la Segreteria Operativa, assicura il supporto tecnico-amministrativo al funzionamento delle Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee.</p> | <p>mandato.</p> <p>6.6 Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Assemblea delle Aree Territoriali Omogenee, l'eventuale conferimento di delega disposta dai Sindaci deve essere di tipo permanente e può essere revocata solo al venir meno del rapporto fiduciario tipico tra delegante e delegato.</p> <p>6.7 Le Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee e le Unioni Montane elaborano proposte ed esprimono pareri circa l'organizzazione del servizio idrico integrato; in particolare e per il territorio di competenza, sulle materie di cui all'art. 5, comma 2, l.r. 13/97 esprimono parere vincolante per il loro rappresentante nell'Egato6.</p> <p>6.8 L'Assemblea dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee è convocata dal Sindaco del Comune centro-zona che, se non altrimenti disposto, funge da Presidente, nonché qualora ne faccia richiesta uno o più Sindaci rappresentanti 1/20 della quota di rappresentanza degli Enti locali costituenti l'Area medesima.</p> <p>6.9 Le riunioni dell'Assemblea dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee si tengono presso il Comune centro-zona, salvo diversa indicazione del Regolamento.</p> <p>6.10 L'Egato6, tramite la Segreteria Operativa, fornisce supporto tecnico-amministrativo al funzionamento delle Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee.</p> |
|--|--|

TITOLO II - FUNZIONAMENTO

CAPO I - Autorità d'Ambito

Art. 8

(Composizione, funzionamento, sede)

L'Autorità di Ambito è istituita dall'articolo 4 della L.R. 13/97, ed è formata dai rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, dai Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati, dai Presidenti delle Province o loro delegati; ciascun rappresentante è portatore della somma delle quote degli Enti rappresentati.

Al fine d'impedire maggioranze precostituite o la formazione di raggruppamenti con peso prevalente, deleghe ad altri componenti l'Autorità d'Ambito e/o patti di sindacato di voto, sono nulli per violazioni delle norme imperative di diritto pubblico che definiscono l'esercizio associato delle funzioni istituzionali di ciascun ente locale.

I componenti l'Autorità d'Ambito restano in carica sino alla loro sostituzione da parte degli Enti locali che rappresentano.

Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Autorità d'Ambito l'eventuale conferimento di delega disposta dai Presidenti delle Province e dalle Comunità Montane di norma deve essere di tipo permanente e può essere revocata solo al venir meno del rapporto fiduciario tipico tra delegante e delegato.

L'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del preventivo e del conto consuntivo; si riunisce in convocazione straordinaria per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qual volta la convochi il suo Presidente o su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di rappresentanza. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento.

L'Autorità d'Ambito è validamente costituita allorché siano presenti la maggioranza dei componenti, sempreché sia assicurata almeno la presenza di un rappresentante delle Comunità Montane e di un rappresentante delle Aree

Art. 7 – Funzionamento dell'Egato6

7.1 La sede dell'Egato6 è stabilita presso gli Uffici della Segreteria Operativa.

7.2 I componenti dell'Egato6, costituito come indicato all'art. 5.1, restano in carica sino alla loro sostituzione da parte degli Enti locali che rappresentano.

7.3 Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Egato6, l'eventuale delega conferita dai Presidenti delle Province e dalle Unioni Montane di norma deve essere permanente e revocabile solo al venir meno del rapporto fiduciario.

7.4 Al fine d'impedire maggioranze precostituite o formazione di raggruppamenti con peso prevalente potenzialmente idoneo ad alterare la rappresentanza e l'effettivo esercizio associato delle funzioni da parte degli Enti locali, non sono ammesse deleghe ad altri componenti dell'Egato6 e/o patti di sindacato di voto.

7.5 La Conferenza approva il proprio "Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria".

7.6 La Conferenza si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del preventivo e del conto consuntivo; si riunisce altresì per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qual volta la convochi il suo Presidente o su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di rappresentanza. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento.

7.7 La Conferenza è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, sempreché sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle Unioni Montane e di almeno un

| | |
|--|--|
| <p>Territoriali Omogenee.</p> <p>L'Autorità di Ambito delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di rappresentanza.</p> <p>Nelle materie di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. n° 13/97, previo parere delle assemblee delle Aree Territoriali Omogenee e delle Comunità Montane, l'Autorità d'Ambito delibera a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza, sempreché manchi il voto contrario dei rappresentanti degli Enti il cui territorio è interessato. Una seconda seduta da convocarsi non prima di un mese dalla precedente, per discutere dello stesso punto all'ordine del giorno, consente comunque l'approvazione dello stesso ove votata a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza e dei 3/4 dei componenti.</p> <p>L'Autorità d' Ambito adotta un proprio Regolamento di funzionamento che può prevedere tra l'altro la costituzione di un Comitato Esecutivo di supporto all'azione del Presidente.</p> <p>La sede dell'Autorità d'Ambito è stabilita presso la Provincia di Alessandria.</p> <p>La prima convocazione dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" è effettuata dal Presidente della Provincia di Alessandria.</p> <p style="text-align: center;">Art.9 <i>(Presidente dell'Autorità d'Ambito)</i></p> <p>L'Autorità d'Ambito elegge nel suo seno, a maggioranza qualificata dei 2/3 della rappresentanza, il Presidente.</p> <p>Il Presidente rappresenta l'Ambito ed esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, convoca e presiede, con le modalità stabilite dal Regolamento, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle C.M. e delle Province, stipula le convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato con i soggetti gestori, rappresenta l'Autorità d'Ambito in giudizio.</p> <p>Il Presidente dell'Autorità d'Ambito provvede a trasmettere agli Enti locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati entro venti giorni dalla loro adozione, nonché la relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività dell'Autorità d'Ambito.</p> | <p>rappresentante delle Aree Territoriali Omogenee.</p> <p>7.8 La Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di rappresentanza.</p> <p>7.9 Nelle materie di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 13/97, la Conferenza delibera con la medesima maggioranza di cui al punto precedente, sempreché manchi il voto contrario dei rappresentanti degli Enti il cui territorio è interessato. Una seconda seduta da convocarsi non prima di un mese dalla precedente, per discutere dello stesso punto all'ordine del giorno, consente comunque l'approvazione dello stesso ove votata a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza e dei 3/4 dei componenti.</p> <p>Art.8 - Presidente</p> <p>8.1 La Conferenza elegge nel suo seno il Presidente.</p> <p>8.2 Il Presidente rappresenta l'Ambito ed esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato; convoca e presiede, con le modalità stabilite dal Regolamento, la Conferenza, stipula le Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato con i soggetti gestori, rappresenta l'Egato6 in giudizio.</p> <p>8.3 Il Presidente cura la trasmissione agli Enti locali convenzionati degli atti fondamentali deliberati entro venti giorni dalla loro adozione, nonché della relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio. Tale trasmissione ha finalità di informazione sull'attività dell'Egato6.</p> <p>8.4 In prossimità della scadenza della presente Convenzione, il Presidente assume le necessarie iniziative volte alla tempestiva</p> |
|--|--|

Art. 10

(Pubblicazione e forme di consultazione)

Gli atti deliberativi dell'Autorità d'Ambito sono pubblicati per quindici giorni consecutivi nell'apposito Albo da istituirsi presso la sede dell'Autorità d'Ambito.

L'Autorità d'Ambito promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti locali convenzionati in merito agli aspetti fondamentali della sua attività.

A tal fine l'Autorità d'Ambito in particolare:

- a) attua incontri sia generalizzati che nelle singole realtà territoriali con gli Enti locali convenzionati partecipando a richiesta o su propria iniziativa ad apposite riunioni;
- b) divulga ed illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti convenzionati.

CAPO II - STRUTTURA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

Art. 11

(Segreteria Operativa. Individuazione)

La Provincia di Alessandria svolge, in nome e per conto dell'Autorità d'Ambito, le funzioni previste dall'articolo 5 comma 3 della L.R. 13/97, nonché ogni altra attività attribuita dall'Autorità d'Ambito stessa.

A tale scopo la Provincia di Alessandria mette a disposizione dell'Autorità d'Ambito la necessaria struttura funzionale-organizzativa, sia in termini di locali ed attrezzature d'ufficio che di personale, di seguito denominata Segreteria Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale "Alessandrino".

Per la dotazione del personale la Provincia di Alessandria può anche avvalersi di forme di mobilità e/o di comando di personale da altri Enti pubblici aderenti alla presente convenzione.

La copertura dei costi operativi derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della Segreteria Operativa dell'Ambito sarà definita da apposita convenzione tra la Provincia di Alessandria e l'Autorità d'Ambito.

Per la prima costituzione della Segreteria Operativa d'Ambito e fino alla definizione della suddetta convenzione, alle spese di funzionamento si fa fronte mediante utilizzo di somme attribuite dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/97, nonché di eventuali anticipazioni della Provincia di Alessandria.

ricostituzione dell'Egato6 o del diverso soggetto che dovesse essere individuato da norme sopravvenute.

Art. 9 - Pubblicazione degli atti, informazione e forme di consultazione

9.1 Le deliberazioni della Conferenza sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'apposito Albo Pretorio informatico.

9.2 L'Egato6 promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali convenzionati in merito agli aspetti fondamentali della sua attività.

9.3 A tal fine in particolare:

- a) organizza incontri sia estesi a tutti gli Enti locali dell'ambito che dedicati a specifiche realtà territoriali e/o, su loro richiesta, partecipa a riunioni da essi organizzate;
- b) divulga ed illustra l'attività svolta con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti convenzionati.

9.4 Gli enti locali convenzionati hanno diritto di ottenere le notizie e le informazioni relative alle funzioni esercitate in forma associata.

Art. 10 - Segreteria Operativa

10.1 L'Egato6 per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura funzionale-organizzativa denominata 'Segreteria Operativa', che opera in conformità al Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria di cui al precedente art. 7.5.

Art. 12
(Segreteria Operativa. Funzioni)

La Segreteria Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale svolge le funzioni di cui all'articolo precedente ed in particolare:

a) predispone gli atti e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito;

b) effettua le necessarie ricognizioni delle infrastrutture idriche esistenti, preordinate alla definizione del programma d'intervento e del relativo piano finanziario;

c) compie gli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

d) svolge le funzioni di controllo operativo tecnico e gestionale sulla qualità del servizio idrico ed esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori;

e) propone al Presidente dell'Autorità d'Ambito le eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione;

f) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;

g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;

h) predispone, anche su richiesta degli Enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

i) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali convenzionati;

l) svolge ogni altra attività attribuitale dall'Autorità d'Ambito.

La Segreteria Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale è alle dipendenze funzionali dell'Autorità d'Ambito.

10.2 La Segreteria Operativa:

a) predispone gli atti e dà esecuzione alle deliberazioni della Conferenza;

b) effettua le necessarie ricognizioni delle infrastrutture idriche esistenti, preordinate alla definizione del programma d'intervento e del relativo piano finanziario;

c) compie gli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

d) svolge le funzioni di controllo operativo tecnico e gestionale sulla qualità del servizio idrico ed esercita le attività di vigilanza sul rispetto della Convenzione da parte dei gestori;

e) propone al Presidente le eventuali misure ed iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle Convenzioni di gestione;

f) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;

g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;

h) predispone, anche su richiesta degli Enti convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

i) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali convenzionati;

l) svolge ogni altra attività attribuitale dall'Egato6.

10.3 La Segreteria Operativa è alle dipendenze funzionali dell'Egato6 ed è diretta da un Direttore generale che ne organizza il funzionamento secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento; dispone dei poteri anche di spesa previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e li esercita secondo il Regolamento.

Art. 13

(Segreteria Operativa, Personale e Direttore)

I dipendenti della Provincia di Alessandria, funzionalmente posti al servizio dell'Autorità d'Ambito, mantengono il rapporto di servizio con la Provincia stessa, l'anzianità maturata dai suddetti dipendenti è considerata a tutti gli effetti per la progressione in carriera nell'Ente di appartenenza.

Il Direttore della Segreteria Operativa provvede ad organizzarne il funzionamento secondo quanto previsto dalla presente convenzione; dispone di poteri anche di spesa previsti dal d.leg. 29/93 e li esercita secondo il Regolamento di contabilità dell'Autorità d'Ambito.

Il Direttore della Segreteria Operativa partecipa alle riunioni dell'Autorità d'Ambito, è responsabile della verbalizzazione delle sedute, predispone gli atti e dà esecuzione ai deliberati dell'Autorità stessa.

Nella prima fase di avvio e fino all'approvazione dell'Organico e del Regolamento dell'Autorità d'Ambito la nomina del Direttore e l'individuazione del personale da porre alle dipendenze dell'Ambito per l'esercizio delle funzioni della presente convenzione è disposto dal Presidente della Provincia di Alessandria, anche mediante conferimento di incarichi a tempo determinato.

Alla copertura dei posti in Pianta organica, definita dall'Autorità d'Ambito, si provvede con personale comandato dagli Enti convenzionati o mediante specifiche assunzioni da effettuarsi secondo le vigenti norme per gli Enti Locali

La Segreteria Operativa, fermo restando l'unitarietà della direzione, qualora ciò possa essere funzionale alla sua organizzazione, può essere articolata anche per uffici decentrati presso enti pubblici aderenti all'Ambito Territoriale Ottimale, con i quali l'Autorità d'Ambito stipula apposita convenzione.

L'Autorità d'Ambito, per lo svolgimento di compiti che richiedono particolari professionalità e specializzazione, può avvalersi di collaborazioni professionali esterne .

TITOLO III - PRODUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONI

Art. 14

(Organizzazione del Servizio Idrico Integrato)

Alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale si provvede nelle forme e nei modi determinati dall'articolo 7 della L.R. 13/97.

Ai soggetti gestori è affidata, e ne rispondono nei confronti degli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, la gestione del Servizio Idrico Integrato, così come definito dall'art. 4 lettera f della Legge 36/94.

I rapporti tra i soggetti gestori e l'Autorità d'Ambito sono definiti mediante la stipula della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/97.

Art.15

(Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)

Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come previsto dall'articolo 7, comma 3, della L.R. n. 13/97, possono essere salvaguardati su motivata richiesta gli enti gestori che rispondono ai suddetti requisiti e soddisfino alle seguenti ulteriori esigenze:

a) livello quali-quantitativo del servizio erogato comparabile con quello medio d'Ambito;
b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio;

L'Autorità d'Ambito, sulla scorta delle verifiche effettuate secondo quanto previsto dalla normativa regionale, nonché di quanto specificato al precedente comma, determina le salvaguardie.

Art. 16

(Organismi esistenti non salvaguardati)

Gli organismi di gestione esistenti non riconoscibili nei parametri di cui al precedente articolo 15 continuano la gestione dei servizi idrici loro affidati fino alla stipulazione della Convenzione con i soggetti gestori. Nei successivi 120 giorni dalla stipulazione della suddette convenzioni, o maggior

Art. 11 - Organizzazione del Servizio idrico integrato

11.1 Alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni di legge.

11.2 I rapporti tra il gestore e l'Egato6 sono definiti dalla Convenzione stipulata in conformità alla Convenzione tipo predisposta dall'Autorità di settore.

termine stabilito nelle stesse, gli Enti locali partecipanti all'Ambito provvedono allo scioglimento degli organismi di gestione non salvaguardati, e s'impegnano ad affidare, con le modalità previste nella convenzione di gestione le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, al soggetto gestore.

Art. 17

(Tariffa del Servizio Idrico Integrato)

La tariffa d'Ambito costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato ed è dovuta dall'utenza nell'intero Ambito Territoriale Ottimale.

L'Autorità d'Ambito determina la tariffa secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 36/94, perseguendo principi di solidarietà e di gradualità, prevedendo specifiche modulazioni tenuto conto di situazioni di disagio e di marginalità socio-economiche.

Nella tariffa d'Ambito è ricompresa almeno una quota del 3% per interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.

L'Autorità d'Ambito destina la suddetta quota della tariffa alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano mediante devoluzione alle Comunità Montane del relativo importo sulla base di programmi specifici d'intervento presentati dalle Comunità Montane stesse.

Art. 18

(Autorizzazione all'esecuzione di opere)

Gli Enti Locali convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore, per la durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del servizio.

Il gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori, a tal fine a garanzia dell'esatto adempimento dei ripristini, gli Enti Locali potranno chiedere al gestore idonee polizze fidejussorie.

Art. 12 -Tariffa del Servizio Idrico Integrato

12.1 L'Egato6 predispone la proposta di tariffa del Servizio idrico integrato secondo quanto previsto dall'art.154 del D.Lgs 152/2006 e nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità di regolazione nazionale del settore, secondo criteri di solidarietà e gradualità e prevedendo, ove possibile, specifiche modulazioni tenuto conto di situazioni di disagio e di marginalità socio-economiche.

12.2 Nella tariffa d'Ambito è compresa una quota del 3% per interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.

12.3 L'Egato6 destina la suddetta quota della tariffa alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano mediante devoluzione alle Unioni Montane del relativo importo, sulla base di programmi specifici d'intervento presentati dalle Unioni Montane stesse.

Art. 13 - Autorizzazione all'esecuzione di opere

13.1 Gli Enti Locali convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore, per la durata della Convenzione di gestione del Servizio idrico integrato, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del servizio.

13.2 La convenzione di cui all'art. 11.2 impegna il gestore a realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori; a garanzia dell'esatto adempimento dei ripristini, gli Enti Locali potranno chiedere al gestore idonee polizze fidejussorie.

CAPO II - ACCESSO E CONTROLLO

Art. 19

(Tutela dei diritti degli utenti)

L' Autorità d' Ambito assicura che i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato attuino nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 ed adottino le rispettive Carte dei Servizi.

Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti gestori devono contenere specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sopra stabilito .

Le stesse convenzioni disciplinano inoltre l'obbligo dei gestori di fornire agli Enti locali costituenti l'Autorità d'Ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

ART.20

(Controllo, Pubblicazione e Accesso)

Il controllo preventivo di legittimità sugli atti dell'Autorità d'Ambito è stabilito dalla legge.

Per ogni atto dell'Autorità d'Ambito si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti locali costitutivi dell'Autorità stessa.

ART. 21

(Mancato esercizio di funzioni obbligatorie per legge)

Si applicano all'Autorità d'Ambito le disposizioni che disciplinano il potere della Regione in caso di mancato esercizio di funzioni obbligatorie per legge di Comuni e Provincie.

Art. 14 - Tutela dei diritti degli utenti e accesso

14.1 L'Egato6 assicura che il gestore del Servizio idrico integrato attui nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici stabiliti dalle disposizioni di legge e dall'Autorità nazionale di settore ed adotti la Carta dei Servizi.

14.2 L'Egato6 assicura che la convenzione di cui al precedente art. 11.2 contenga specifico obbligo del gestore in tal senso nonché l'obbligo di fornire agli Enti locali convenzionati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

14.3 In relazione ad atti e documenti amministrativi dell'Egato6 si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 22 *(Rapporti finanziari)*

L'Autorità d'Ambito approva il preventivo entro il 30 settembre, ed il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell'Ambito.

L'Autorità d'Ambito utilizza, in conformità al suddetto Regolamento, gli uffici di Ragioneria e la Tesoreria della Provincia di Alessandria presso cui ha sede.

Il bilancio preventivo dell'Autorità d'Ambito costituisce un autonomo centro di costo del bilancio della Provincia di Alessandria.

Art. 23 *(Dotazione dell'Autorità d'Ambito)*

All'Autorità d'Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Tutti i beni destinati al pubblico servizio del ciclo completo delle acque, di proprietà dei singoli Enti locali o degli Enti gestori salvaguardati, secondo le norme di legge vigenti restano di proprietà degli stessi; della consistenza è redatto apposito elenco.

I beni delle gestioni esistenti di cui sia deliberata la trasformazione, liquidazione o comunque la cessazione, appartengono agli Enti locali di riferimento e, secondo le norme vigenti, sono attribuiti in uso alle nuove gestioni deliberate dall'Autorità d'Ambito.

Art. 24 *(Norma finale)*

Il Presidente dell'Autorità d'Ambito convoca annualmente la Conferenza Generale di tutti gli Enti partecipanti all'Ambito al fine di discutere e valutare se le problematiche relative all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed in particolare le norme della presente convenzione mantengano funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.

Eventuali modificazioni e/o integrazioni proposte ed approvate in tale sede, fatte proprie all'unanimità dall'Autorità d'Ambito e ratificate dai Consigli degli Enti Locali partecipanti all'Ambito costituiscono modificazione della presente convenzione.

Art. 15 – Gestione economico-finanziaria

15.1 L'Egato6 opera in conformità al Regolamento di cui all'art. 10.1.

15.2 Il bilancio preventivo è approvato è approvato di norma entro il 31 dicembre, ed il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo.

15.3 Le spese di funzionamento dell'Egato6 sono coperte tramite il canone di funzionamento determinato secondo il metodo stabilito dall'Autorità di settore e versato dal gestore del Servizio idrico integrato in base a quanto imposto dalla convenzione di cui all'art. 11.2.

Art. 16- Norma finale

16.1 Il Presidente convoca, di norma, annualmente la Conferenza Generale di tutti gli Enti partecipanti all'Ambito al fine di discutere su problematiche relative all'organizzazione del Servizio idrico integrato e per valutare se le norme della presente Convenzione mantengano funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.